

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 774

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PROCACCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1992

Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali

ONOREVOLI SENATORI. - La nuova normativa non può non tenere conto della natura di 'esseri senzienti' propria degli animali. Di tale natura sono stati pienamente consapevoli, soprattutto negli ultimi anni, i giudici sia di merito che di legittimità. Vi sono state sentenze di condanna, oltre che in presenza di vero e proprio 'incrudelimento', laddove si era in presenza di azioni od omissioni che generavano sofferenza agli animali.

Illuminante al riguardo è la sentenza n. 6122, del 14 marzo 1990, emessa dalla Corte di cassazione, sezione penale III. Con essa il Supremo collegio ha statuito che 'il reato di maltrattamento di animali è integrato non solo da comportamenti che offendono il comune senso di pietà nei confronti degli animali, ma anche da comportamenti che pur non accompagnata dalla volontà di infierire su di essi, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore; l'articolo 727 del codice penale, infatti, «tutela gli animali in quanto autonomi essere viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore».

Quanto al concetto di 'dolore' penalmente rilevante, la sussistenza dello stesso si dovrà presumere ogni qualvolta venga negato all'animale il soddisfacimento dei propri bisogni primari ed etologici. La gran parte dei maltrattamenti inflitti agli animali è oggi, purtroppo, lecita. Ne sono prova le condizioni di vita, per esempio, degli animali destinati ad uso alimentare, negli allevamenti intensivi.

Ad oggi, gli allevatori possono impunemente infliggere dolore agli animali perchè il fine di lucro viene considerato 'giustificato motivo' rendendo insussistente il reato di maltrattamento. Questo approccio al problema deve essere superato in quanto il fine di lucro non solo non giustifica il tratta-

mento crudele, ma anzi lo rende ancor più grave.

Nel disegno di legge che viene qui presentato non viene definito il concetto di 'maltrattamento' di animali, perchè la gamma di sofferenza ad essi inflitta è così ampia che una esemplificazione rischierebbe di essere estremamente riduttiva. È sufficiente considerare la 'sofferenza', concetto che, il più delle volte, non richiede specifiche cognizioni veterinarie e/o tecniche ma il semplice uso del buon senso.

Oltre la sofferenza inflitta per i più vari scopi di lucro, vi è quella determinata da incuria o, più spesso, ignoranza. Si tratta di comportamenti per lo più di natura colposa che tuttavia non sono per ciò meno gravi. Vi è l'animale (per esempio quello destinato all'uso alimentare o altri scopi di lucro) che vive alle intemperie o in gabbie in mezzo ai propri escrementi, o il cane perennemente legato ad una corta catena.

Questi casi dovranno essere ritenuti penalmente rilevanti perchè determinano sofferenza ad essere senzienti.

Vi sono poi gli atti crudeli e le sevizie compiuti da chi vuole infliggere sofferenza. Questa ovviamente è l'ipotesi più grave e come tale viene considerata dal punto di vista della sanzione penale.

Non vanno dimenticate le 'sevizie' inflitte non per la volontà di far male, ma perseguendo altri scopi. Così, ad esempio, viene tagliato il becco ai polli segregati negli allevamenti più o meno intensivi, per evitare che essi si aggrediscano tra loro.

Tipica è inoltre la prassi, praticata da molti veterinari, di effettuare il taglio degli orecchi o della coda ai cani per malintesi scopi di 'estetica'. Anche queste pratiche dovranno essere considerate 'reato' perchè incidono, senza alcuna motivazione plausi-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bile, sulla sensibilità dell'animale, producendo dolore.

Si auspica, per concludere, che vengano approvate sia la confisca dell'animale in caso di condanna per il reato di maltrattamento (esempio: cani da combattimento trovati semi-massacrati e restituiti al 'proprietario', anche perchè le istituzioni locali

non disponevano di strutture di accoglienza), sia la pena accessoria del divieto di detenere animali. Ciò sarebbe un importante riconoscimento del fatto che l'animale non è più una semplice cosa che può diventare impunemente vittima inerme degli umani ma soggetto di diritti e, come tale, paziente morale.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. Nessun animale presente sul territorio nazionale, stabilmente o temporaneamente, allo stato selvatico o domestico o di cattività, può essere sottoposto a maltrattamenti o ad atti crudeli.

Art. 2.

1. Chiunque cagiona la morte di un animale, fuori dei casi di necessità eutanasica, è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000. La pena è dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da tre a quindici milioni se la morte è cagionata con maltrattamenti o atti crudeli.

Art. 3.

1. Chiunque sottopone a maltrattamenti o ad atti crudeli un animale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. È considerato maltrattamento l'abbandono di animali.

2. La pena è dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni se il fatto è commesso su animali detenuti a fine di lucro.

Art. 4.

1. Con la condanna per il reato previsto dall'articolo 3 è disposta la confisca degli animali oggetto di maltrattamenti o di atti crudeli. In caso di violazione degli articoli 2 e 3 è altresì disposto il divieto di detenere animali per la durata di tre anni. Nel caso di

nuova condanna per reato della stessa indole il divieto è perpetuo.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia anche in caso di applicazione di una pena determinata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Art. 5.

1. L'articolo 727 del codice penale e l'articolo 70 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.

